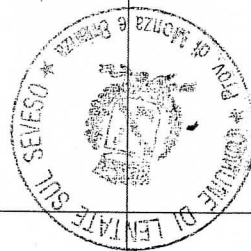


1  
1  
PROT. 19 DEL 4/5/2014



COMUNE DI LENTATE SUL SEVESO

Provincia di Monza e della Brianza

>>>>><<<<<

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL CONTRATTO  
DISCIPLINANTE I RAPPORTI TRA IL COMUNE DI LENTATE  
SUL SEVESO E LA "FARMACIA DI COPRENO S.r.l".

>>>>><<<<<

L'anno duemilaquattordici, addì quattro del mese di giugno  
nell'Ufficio comunale;

Tra

il Comune di Lentate sul Seveso, legalmente rappresentato  
dalla dott.ssa Valeria Torretta, responsabile del settore I del  
Comune di Lentate sul Seveso, la quale agisce in nome e per  
conto del Comune stesso (C.F. 83000890158) in esecuzione  
della deliberazione della Giunta comunale n. 73 del 20.05.2014

e

la "Farmacia di Copreno S.r.l.", con sede in via G. Matteotti 8  
(Cod. Fisc./P.IVA 02687600961), legalmente rappresentato  
dall'amministratore unico sig. Gianfranco Borin

Premesso che:

- in data 23.12.1997 è stato stipulato tra il Comune di Lentate  
sul Seveso e la "Farmacia di Copreno Sr.l." apposito con-  
tratto rep. n. 3917 disciplinante i rapporti tra il Comune e la  
società;
  - nel mese di maggio 2001 si è provveduto a trasferire la
- 1

- farmacia comunale dai locali di via Trento n. 4 alla nuova sede in via Nazionale dei Giovi n. 249 presso il centro commerciale "Bennet";

Ritenuto, ora, necessario apportare alcune modifiche ed integrazioni al suddetto contratto, con particolare riferimento agli artt. 7 "programmazione del servizio" e 8 "canone annuo"; tra i sunnominati contraenti si conviene e si stipula quanto segue:

#### **Art. 1**

I sunnominati contraenti dichiarano di riconoscere e confermare la premessa narrativa come parte integrante del presente contratto.

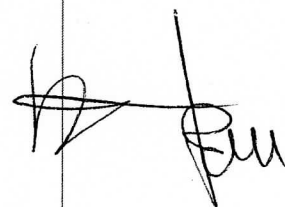
#### **Art. 2**

Il presente contratto costituisce parziale modifica ed integrazione del contratto di servizio rep. n. 3917 del 23.12.1997, al quale le parti fanno esplicito riferimento per quanto non contenuto nel presente contratto.

#### **Art. 3**

L'art. 2, comma 3, del contratto di servizio viene modificato come segue:

"La gestione del servizio avverrà, per tutta la durata del presente contratto, sia utilizzando la sede farmaceutica di proprietà del Comune di Lentate sul Seveso sita presso il centro commerciale Bennet a Lentate sul Seveso in via Nazionale dei Giovi n. 249 ed identificata catastalmente al foglio 4 mappale 6 sub 7, sia attraver-



so le ulteriori sedi farmaceutiche che dovessero essere prelaionate dal Comune di Lentate sul Seveso”.

#### Art. 4

L'art. 7 del contratto di servizio viene modificato come segue:

“La Farmacia di Copreno S.r.l. si impegna a conformarsi agli indirizzi ed agli obiettivi gestionali definiti dal Comune in esecuzione di quanto disposto dall'art. 3 del D.L. n. 174/2012, convertito dalla legge n. 213/2012.

Al fine di consentire al Comune il monitoraggio dell'andamento della società, la Farmacia trasmette al Comune la seguente documentazione:

- report mensili riportanti gli andamenti delle voci più significative di bilancio;
- documento di programmazione annuale contenente le linee di sviluppo delle attività, il budget economico e finanziario e la relazione di commento dell'organo amministrativo;
- bilancio annuale di esercizio;
- i livelli minimi di qualità e diffusione del servizio che la Farmacia di Copreno S.r.l. deve garantire attraverso la struttura organizzativa disponibile, con cadenza triennale;
- gli obiettivi di miglioramento di tali livelli da perseguire attraverso investimenti e/o interventi di carattere organizzativo, con cadenza triennale;
- la carta dei servizi adottata in conformità alle normative vigenti.



*[Handwritten signature]*

La Farmacia di Copreno S.r.l. presenta al Comune il piano triennale degli investimenti ritenuto necessario per raggiungere e mantenere i livelli prefissati, corredato del relativo piano finanziario, evidenziante anche l'incidenza degli investimenti sui costi.

Il Piano comprende sia gli investimenti per nuove realizzazioni e per l'ampliamento ed il potenziamento dell'esistente, che gli investimenti per gli interventi di manutenzione straordinaria ovvero per gli interventi atti a ripristinare e/o conservare il bene nella sua funzionalità.

Le parti si impegnano sin d'ora ad incontrarsi almeno due volte all'anno per una valutazione congiunta dell'andamento della società".

#### **Art. 5**

L'art. 8 del contratto di servizio viene modificato come segue:

"La Farmacia di Copreno S.r.l. corrisponderà al Comune, per l'affidamento della gestione del servizio e per l'utilizzo della sede farmaceutica di proprietà dello stesso, un canone annuo per tutta la durata del presente contratto.

La Farmacia di Copreno S.r.l. si impegna a tal fine a corrispondere annualmente al Comune un canone, al netto dell'IVA, individuato come segue:

- € 55.000,00 quale quota fissa annua;
- 30% degli utili al lordo delle imposte quale quota variabile".

#### **Art. 5**



Spese contrattuali

Tutte le spese contrattuali (bolli, diritti di segreteria, registrazione, etc.) conseguenti al presente atto sono poste a totale carico della Farmacia di Copreno S.r.l.

Letto, confermato e sottoscritto.

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*

